

Part-time, un calcolo complicato per la pensione

BRUNO BENELLI

«La ditta mi propone un part-time al 50%. Vorrei accettare per evitare un possibile licenziamento ma sono preoccupato per la pensione. Mi dicono che con un part-time del genere, che mi dimezza la retribuzione, anche la pensione seguirà la stessa sorte». Così scrive il nostro allarmato lettore, evidenziando un problema che purtroppo riguarda un vasto numero di lavoratori. Precisando subito che le cose non stanno così, vediamo di comprendere come il part-time possa incidere sulla pensione. E qui il discorso imbrocca due strade: la prima riguarda l'anzianità contributiva, la seconda la misura della prestazione. Ai fini del numero degli anni utili a raggiungere la pensione, il part-time non fa alcun danno. Se la persona - è un esempio - lavora 27 anni a tempo pieno (full-time) e poi altri 4 a part-time, l'Inps considera l'anzianità di 31 anni. In altre

parole il quadriennio part-time è identico al quadriennio full-time. Perciò il nostro lettore potrà avere la pensione anticipata (attualmente 42 anni + 10 mesi di versamenti) senza alcuna proroga dei tempi di attesa. Questa medaglia ha il suo rovescio, stavolta sulla misura della pensione. Ed è del tutto ovvio in quanto la retribuzione è ridotta e noi sappiamo che ogni pensione è più o meno alta in base all'anzianità e soprattutto alla busta paga. Ma è stato dalla legge escogitato un sistema che riduce al minimo gli svantaggi. Per vedere come, partiamo dal sistema di calcolo della pensione. Per i periodi nei quali si applica il più vantaggioso «metodo retributivo», basato sulle retribuzioni degli ultimi cinque anni (periodi fino al 1992) e dieci anni (periodi dal 1993 al 2011 come termine massimo), la legge riconosce al lavoratore una busta paga sostanzialmente identica a quella piena. Realizza questo importante risultato attraverso un semplice marchingegno: allarga il periodo temporale entro il quale cercare la retribuzione media degli ultimi cinque anni (quota A) e dieci (quota B). Funziona così: due anni di part-time sono pari a un anno di full-time, sei anni a tre e così via, di modo che gli ultimi cinque anni - è un



esempio - sono ampliati a sei, sette, ecc. per mantenere inalterato il valore della retribuzione media. Nessun problema si pone per i periodi sotto il «calcolo contributivo» (dal 1996 o dal 2011 fino al momento della pensione). In questo caso la pensione è calcolata esclusivamente sulla quantità di contributi versati, e perciò il part-time fa sentire i propri effetti negativi, avendo il lavoratore versato per tutto il relativo periodo contributi ridotti. Quindi l' applicazione del metodo contributivo darà come risultato una quota di pensione ridotta, che verrà poi sommata alla quota derivante dal metodo retributivo. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.